

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONINO FRANCESCO PLATANIA

Seduta del 23/01/2025

FATTO

In data 30/03/2017, il ricorrente stipulava un contratto di prestito per un montante lordo finanziato di euro 28.320,00, da rimborsare in 120 rate di euro 236,00 ciascuna, mediante cessione del quinto dello stipendio a valere su quote della sua retribuzione mensile.

Tale finanziamento prevedeva, per quel che qui rileva in relazione alle domande formulate in ricorso, l'addebito alla debitrice finanziata di euro 1.274,40 per commissioni intermediario incaricato e di euro 716,00 per spese di istruttoria.

Estinto anticipatamente il predetto prestito nel 2021 in corrispondenza della rata nr.48 il ricorrente, assistito da un avvocato di sua fiducia, dopo avere espresso reclamo, si è rivolto a questo Collegio ABF al fine di ottenere dall'intermediario convenuto - ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., tenuto conto della sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea l'11/9/2019 - la complessiva somma di euro 1.194,24 a titolo di rimborso oneri non goduti oltre interessi dal reclamo al soddisfatto e spese legali e della procedura nonché il rimborso della commissione di estinzione anticipata per euro 146,61.

Costituitosi, l'intermediario convenuto ha dedotto l'assenza di un proprio obbligo restitutorio poiché nel contratto sottoscritto dal ricorrente sono riportate in modo analitico tutte le voci di costo rimborsabili e è espressamente previsto che le spese di istruttoria non sono rimborsabili riguardando attività soggette a maturazione nel tempo e successive al perfezionamento del contratto. Neppure le spese di intermediazione sono rimborsabili

poiché già nel contratto prevedono costi e oneri sopportati per l'attività svolta dalla rete di vendita diretta e indiretta dalla fase preistruttoria della pratica alla liquidazione dell'importo totale del credito al cliente. A sostegno di tale tesi parte resistente cita la pronuncia CGUE del 9.02.2023, nonché la sentenza Lexitor, affermando che dalla loro lettura traspare come il vero discriminio non sia il contesto normativo di origine, bensì il livello di trasparenza che il singolo contratto garantisce al consumatore, anche sulla scorta delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive: il consumatore italiano, dunque, avrebbe ottenuto il grado di tutela richiesto dal legislatore europeo e si dovranno quindi ritenere non rimborsabili i costi definiti up front. Al fine di transigere la vicenda, l'intermediario, si è dichiarato disposto a offrire la somma di €276,05, a titolo di rimborso delle commissioni di attivazione non godute tanto nel riscontro al reclamo tanto in sede di controdeduzioni.

DIRITTO

1) Il contratto è stato stipulato in data 30/03/2017.

L'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art. 125 sexies del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso "in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte".

In relazione al caso in esame, rileva però la disposizione di cui al comma successivo dello stesso articolo che prevede, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, l'applicazione "dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha rilevato in primo luogo che:

Par. 9.5 "La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato". La Corte ha quindi affermato che:

Par 12.4 "Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia", statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma,

limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto “Sostegni-bis”.

In particolare, il Collegio Coordinamento aveva chiarito che: “*il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*” e che “*il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF*”.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto “Sostegni bis”, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: *“Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non son comunque soggette a riduzione le imposte.”.*

2) Il contratto de quo, stipulato in data 30/03/2017, è stato estinto in corrispondenza della rata n.48, sulla base del conteggio estintivo in atti.

Il Collegio alla luce del condiviso orientamento maggioritario dei Collegi ritiene la natura up front delle spese di istruttoria poiché elencano esclusivamente attività preliminari alla conclusione del contratto (*cfr.* Collegio di Palermo n. 4476/23; Collegio di Milano, decisione n. 22563/2021; Collegio di Bologna, decisione 4327/2022; Collegio di Roma, decisione n. 23713/202). Ritiene, altresì la natura recurring delle spese di intermediazione in quanto fanno riferimento alle *“iniziativa pubblicitarie e di comunicazione”* e al *“mantenimento delle strutture adibite”*.

Il Collegio, in linea con il richiamato orientamento, ritiene che la domanda meriti di essere parzialmente accolta, secondo il seguente prospetto:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	4,98%						
Denominazione voci	% rapportata al TAN	38,51%							
Spese di istruttoria			716,00 €	Up front	Curva degli interessi	275,73 €			275,73 €
Spese di intermediazione			1.274,40 €	Recurring	Pro rata temporis	764,64 €			764,64 €
					0				
					0				
					0				
Totale									1.040,37 €

3) Parte ricorrente chiede il rimborso di euro 146,61 a titolo di commissione di estinzione anticipata. In merito, si rappresenta che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha espresso in tema di penale di estinzione anticipata, il seguente principio di diritto: "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B." Rientrando l'indennizzo richiesto nelle soglie di legge e senza alcuna giustificazione di esclusione fornita dal ricorrente il Collegio dichiara non dovuto il rimborso della commissione di estinzione anticipata.

4) Il Collegio, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere la somma di € 1.040,37, oltre interessi legali a far data dal reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.040,37, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI